



# COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

---

**ORDINANZA N. 206 DEL 24/10/2017**

**OGGETTO :** ORDINANZA ANTINQUINAMENTO ARIA 2017-2018

IL SINDACO

**Premesso:**

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e l'ozono (O<sub>3</sub>);

**Premesso inoltre che:**

- come documentato dagli allegati tecnici al Piano regionale integrato per la qualità dell'aria, circa l'85% delle polveri fini ha origine antropica e di queste percentuali una porzione importante è prodotta dalla combustione di biomasse;
- che la bruciatura di biomassa nei caminetti e nelle stufe domestiche nonché le pratiche agricole di combustione all'aperto di scarti vegetali e ramaglie sono, per numero di impianti domestici stimati e per consuetudine, ampiamente diffuse nell'ambito del territorio comunale,
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Visto:**

il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

**Visto in particolare:**

l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

### **Verificato:**

che il Comune di Fiorano M.se non è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR, ciò nonostante intende adottare volontariamente alcune delle prescrizioni ed indicazioni riportate nei succitati articoli;

### **Considerato:**

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- che nel corso del 2016 a Fiorano sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m<sup>3</sup> di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno);
- che la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Fiorano in via Circonvallazione S Francesco ha registrato ad oggi 44 sforamenti del limite giornaliero, superando il numero massimo di deroghe consentiti dalla normativa sull'inquinamento atmosferico;

### **Preso atto:**

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>);
- degli sforamenti costanti del valore limite giornaliero di PM10 a Fiorano;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

### **Atteso che il DPR 74/2013:**

- Abrogando in parte il DPR 412/1996, fissa i valori massimi della temperatura ambiente per la climatizzazione invernale negli edifici come di seguito specificato:
  1. 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
  2. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
- All'art. 4 fissa i limiti massimi orari giornalieri di esercizio degli impianti che, per la zona E, in cui ricade il territorio comunale di Fiorano M.se, è di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
- All'art. 5 stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possano ridurre a fronte di comprovate esigenze quali quelle legate all'inquinamento dell'aria ambientale precedentemente descritte, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili dandone immediata informazione alla popolazione

**Ritenuto** opportuno, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

### **Richiamati:**

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n.74/2013 che definisce i criteri di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 4 comma 2 e all'art. 5;
- il DPR 26 agosto 1993, n°412 Regolamento per la conduzione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,

**Richiamati altresì:**

- l'Ordinanza, ultima in ordine di tempo, del 12.12.2016 N° 218 con cui la scrivente amministrazione ha disposto sino al 15/04/2017 l'adozione di misure di lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili;
- l'allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Fiorano in Zona E

**ORDINA**

1. Nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo 30/10/2017 – 30/03/2018, nella fascia oraria **8.30 – 18.30, il divieto di circolazione** nell'area del centro abitato di Fiorano, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi di mercoledì 1° novembre, venerdì 8 dicembre, lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre 2017, e lunedì 1° gennaio.**

2. La messa in atto sull'intero territorio comunale dei seguenti provvedimenti a partire dal giorno 30/10/2017 al 31/03/2018:

- a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico che potranno rimanere **in funzione al massimo per 12 ore giornaliere;**
- b) riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti, misurata come indicato all'art. 1 comma 1 lettera w del DPR 412/1993, a **19°C per edifici NON rientranti** nella categoria E.8 del suddetto DPR e a 17°C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) sempre dello stesso decreto;

- c) il divieto di utilizzo di **biomasse (legna, pellet, cippato, altro)** nelle unità immobiliari classificate E1(1) e E1(2), dotate di riscaldamento multi combustibile con impianti ad Efficienza Media Stagionale in riscaldamento, desumibile dall'Attestato di Prestazione Energetica, inferiore al 75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

3. Il divieto, a partire dal giorno 30/10/2017 e fino al 28/02/2018 **di bruciatura all'aperto di biomasse** derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

Le disposizioni di cui ai p.ti 2 e 3 sono sospese dal giorno 24.12.2017 e sino al 02.01.2018 compresi.

4. **L'area del centro abitato del Comune di Fiorano** in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1

5. **Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punti 1** i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi allegato n. 2);

6. **Sono esclusi dalle disposizioni di cui al p.to 2** i seguenti edifici:

- edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- gli edifici scolastici;
- gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche

7. **Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:**

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V. veicoli a servizio di persone provviste del contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati), nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura

- (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  - VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
  - IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  - X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
  - XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  - XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
  - XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
  - XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
  - XV. carri funebri e veicoli al seguito;
  - XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
  - XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
  - XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
  - XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
  - XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli

muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 164,00 a € 664,00** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 38,00 a € 228,00**;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000;
- d) è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale,

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale relativamente alle disposizioni in tema di circolazione stradale e la Polizia Municipale.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

*Fiorano Modenese , li 24/10/2017*

**IL SINDACO**  
TOSI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.  
*Atto sottoscritto digitalmente*

